



**COMUNE DI PALMI**  
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

-----\*\*\*\*\*-----

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PALMI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "PIANA PALMI MULTISERVIZI S.p.A."**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che, in seguito all'approvazione del Bilancio di esercizio 2025 si verificherà la cessazione dall'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società *in house* "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." (per brevità P.P.M. S.p.A.), con sede in Palmi - Via SS 18, km 485, e occorre, quindi, procedere alla nomina dei nuovi componenti del predetto organo di amministrazione della società;

**ATTESO** che l'art. 13 dello Statuto societario rubricato "Consiglio di Amministrazione", al comma 1, testualmente recita: "*La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) compreso il Presidente*";

**DATO ATTO** che, essendo il Comune di Palmi Socio Unico della società di che trattasi, ai sensi dell'art.13 comma 4 dello Statuto societario, la nomina del Consiglio di Amministrazione spetta al Sindaco il quale designa e nomina con proprio atto il Presidente e i due componenti, ove non ritenga di nominare un Amministratore Unico. Delle nomine avvenute, il Sindaco dà comunicazione al consiglio comunale alla prima seduta utile;

**VISTO** anche l'art. 50, comma 8°, del predetto D.Lgs. 267/2000, a mente del quale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

**RICHIAMATI** anche i commi 4 (ipotesi di cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori) e 5 (durata dell'incarico) del citato art. 13;

**EVIDENZIATO** che, stante le rilevanti ragioni di adeguatezza organizzativa della struttura societaria, derivanti dal carattere eterogeneo e multidisciplinare dell'oggetto sociale della società P.P.M. S.p.A. e dei servizi pubblici effettivamente erogati e delle attività svolte a favore della collettività, che impongono una appropriata diversificazione di competenze e professionalità in capo al *management* aziendale, appare senz'altro opportuno e necessario, anche nella prospettiva di un processo che preveda ulteriori sviluppi ed una crescita aziendale, prediligere il mantenimento di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n° 72 del 29/09/2022, con cui sono stati approvati degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti,

aziende ed istituzioni, in ossequio al disposto dell'art. 42, comma 2°, lett. m), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, per come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nonché le disposizioni di legge ivi richiamate, con particolare riguardo alle disposizioni relative ai requisiti per la nomina degli amministratori;

**VISTI** anche:

- il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, in particolare l'art. 10;
- l'art. 2449 del c.c.;

**Tutto ciò premesso e considerato;**

**ATTESO**, pertanto, di dover avviare le necessarie procedure al fine di acquisire le candidature degli aspiranti alla nomina di che trattasi;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali*;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **AVVISA**

1. Che intende procedere alla nomina dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della società *in house* “Piana Palmi Multiservizi S.p.A.” (per brevità P.P.M. S.p.A.), con sede in Palmi - Via SS 18, km 485.
2. Che la nomina è di competenza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 8°, del D.Lgs. n. 267/2000 e 13 dello Statuto societario, fra coloro che abbiano manifestato interesse mediante presentazione di formale domanda, secondo le modalità di seguito riportate, e che siano in possesso dei requisiti necessari e che avverrà a seguito della cessazione dei rappresentanti in carica, a seguito dell'approvazione del Bilancio 2025.
3. La nomina dei predetti amministratori sarà effettuata tra **persone dotate di qualificanti requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza (art. 14 dello Statuto societario)**. Gli aspiranti alla nomina, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:

**INDIRIZZI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n° 72 del 29/09/2022:**

**Requisiti soggettivi:**

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti del Comune:
  - 1) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere comunale, né in alcuna condizione di inconfiribilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, e s.m.i.;
  - 2) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012, e s.m.i., ostative all'assunzione dell'incarico;

- 3) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012;
  - 4) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
  - 5) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.
3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate coloro che, nei 3 (tre) anni precedenti alla nomina, hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., nel Comune di Palmi.
4. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o alla designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;
5. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

#### **Requisiti professionali:**

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.
3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

#### **È assicurata, inoltre, la pari opportunità:**

Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità.

#### **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA:**

##### **(art. 1, comma 734°, legge 27.12.2006, n. 296)**

Si osservano le condizioni di cui all'art. 1, comma 734°, legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale *“non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”*.

##### **(art. 248, comma 5°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si osservano le condizioni di cui all'art. 248, comma 5°, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., ai sensi del quale *“gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di [...] rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. [...] Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni [...] alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici”*.

##### **(art. 10, commi 1° e 2°, D.Lgs. 31.12.2012, n. 235)**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2°, del D.Lgs. n. 235/2012, si osservano le cause ostative di cui al comma 1°, della medesima disposizione di legge, a mente del quale, tra l'altro, non sono candidabili a nomine di competenza del Sindaco:

*“a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della*

reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

#### **(art. 11, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, e s.m.i.)**

Resta fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 9°, del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n. 135, e s.m.i.: divieto di conferire cariche in organi di governo in enti e società controllati a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il conferimento delle medesime cariche è comunque consentito a titolo gratuito (art. 11, comma 1°).

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11, comma 8°).

#### **(art. 4, comma 21°, d.l. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148)**

Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

#### **CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI INCONFERIBILITA' (D.Lgs. 08.04.2013, n. 39)**

Ai sensi dell'art. 11, comma 14°, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, si osservano le cause di inconferibilità e i vincoli di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

#### **RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DI GENERE (art. 11, comma 4°, D.Lgs. n. 175/2016)**

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

#### **4. Gli aspiranti alla nomina dovranno far pervenire - a pena di esclusione - una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme al modello allegato al presente avviso, indirizzata al Sindaco di Palmi, in cui si dà atto:**

- di aver preso visione della deliberazione del Consiglio comunale di Palmi n° 72 del 29/09/2022, con cui sono stati stabiliti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Palmi presso enti, aziende ed Istituzioni;

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla predetta deliberazione e dall'avviso pubblico, prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed esclusione (cause ostative alla nomina) indicate negli stessi;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità, ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 (dichiarazione valida anche ai fini del rispetto dell'art. 20 dello stesso D.Lgs. 39/2013);
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del D.Lgs. 235/2012;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 734°, della legge 296/2006;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9°, del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n. 135, e s.m.i.;
- di non essere dipendente del Comune di Palmi;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 21°, d.l. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148.

La dichiarazione dovrà contenere:

- l'accettazione della carica in caso di nomina;
- la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

**La dichiarazione potrà essere trasmessa a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Palmi, o a mezzo posta (raccomandata A/R), indirizzata al Sindaco di Palmi - Palazzo San Nicola - Piazza Municipio - 89015 Palmi, oppure all'indirizzo PEC: [protocollo.palmi@asmepec.it](mailto:protocollo.palmi@asmepec.it) e deve pervenire entro e non oltre - a pena di esclusione - i seguenti termini:**

**- entro e non oltre le ore 13,00 del 20 luglio 2026 se la trasmissione avviene a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R); non saranno prese in considerazione le dichiarazioni che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata A/R non pervengano all'ufficio protocollo entro il termine indicato;**

**- entro le ore 24,00 del medesimo giorno (20 luglio 2026) se la trasmissione avviene via PEC.**

**La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata - a pena di esclusione - da:**

- a) dettagliato **curriculum vitae** contenente: le generalità complete e la residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura.
- b) copia di un **documento di identità** in corso di validità.

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R), sul plico esterno contenente la documentazione sopra indicata dovrà essere riportata la seguente dicitura: *“DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' PER LA NOMINA A RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' P.P.M. S.P.A.”*.

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC detta dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine perentorio prescritto.

5. La scelta del soggetto da nominare avverrà con provvedimento insindacabile del Sindaco, previa verifica del possesso dei requisiti.

6. Copia integrale del presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale del Comune di Palmi.
7. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura di nomina saranno raccolti e trattati conformemente a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palmi; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio competente in materia di partecipate. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile nel sito web istituzionale del Comune di Palmi al seguente indirizzo: <https://www.comune.palmi.rc.it/privacy-policy/>.
8. Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, e s.m.i..
9. Qualunque informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta presso l'Area 3 "*Servizi al cittadino – Servizio Società partecipate*" - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Scanzo.

Palmi, li 02/07/2026

IL SINDACO  
f.to *Dr Giovanni Calabria*